



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 6 - COORDINAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO**

Assunto il 15/01/2025

Numero Registro Dipartimento 35

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 511 DEL 16/01/2025

Oggetto: Esecuzione della sentenza n.861/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro sez. Lavoro nella causa iscritta al R.G. n. 1355/2022 – Risarcimento del danno da perdita di chance. Liquidazione.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con sentenza n. 861/2024 - emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 1355/2022 - nell'accogliere il ricorso avente ad oggetto la procedura di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della L.56/1987, presso il raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cosenza (CS), per n. 1 operaio a tempo determinato con profilo professionale "Autista meccanico specializzato", Il Liv., prof. 5, il Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro:
 - ha condannato la Regione Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.073,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
 - ha condannato la Regione Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
 - ha compensato le spese di lite tra il ricorrente, il Centro per l'Impiego di Cosenza e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Catanzaro;
- avverso tale sentenza, l'Amministrazione ha ritenuto di non esperire ricorso in appello, non ravvisandosi fondati motivi di impugnativa, per come comunicato tanto all'Avvocatura regionale – giusta nota prot. n. 731981 del 21/11/2024 - quanto agli Avvocati di controparte giusta nota prot. n. 737302 del 25/11/2024.

Considerato che:

- in esecuzione della menzionata sentenza n. 861/2024, con nota prot. n. 733730 del 22/11/2024, limitatamente alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, è stata richiesta all'Avvocatura regionale la sussistenza di accantonamenti di risorse finanziarie, a valere sul fondo oneri da contenziosi, sufficienti a liquidare la sorte capitale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con la medesima nota, si procedeva al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, in relazione alla somma capitale statuita in sentenza, per un importo pari ad euro 7000,45 comprensivo di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria fatti salvi eventuali errori e/o omissioni nel conteggio;
- in riscontro, con nota prot. n. 736600 del 25/11/2024, l'Avvocatura regionale ha rappresentato che per la copertura del contenzioso di cui trattasi, vi erano accantonamenti disponibili sul fondo oneri da contenziosi autorizzandone, contestualmente, l'utilizzo per un importo complessivo pari ad euro 7000,45.

Precisato che:

- in esecuzione della menzionata sentenza n. 861/2024, per il calcolo di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
 - la sorte capitale, pari ad euro 6.073,05, è stata statuita in sentenza ed è stata così quantificata: euro 1.214,61 (retribuzione mensile) x 5 mesi = euro 6.073,05;
 - il *dies a quo* è stato fissato a decorrere dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto soggettivo all'assunzione (nel caso di specie, trattandosi di reclutamento di personale ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987, dalla data di superamento della prova di idoneità);

- il termine finale per il calcolo degli interessi legali è stato fissato alla data della richiesta all'Avvocatura regionale finalizzata a verificare la disponibilità di accantonamenti sul fondo oneri da contenziosi;
- la rivalutazione monetaria è stata calcolata fino al 30/11/2023 atteso che l'ultimo indice ISTAT è di novembre 2023.
- l'importo complessivamente dovuto, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, ammonta ad euro 7000,45 di cui:
 - € 6.514,82 (sorte capitale + interessi legali);
 - € 485, 63 (rivalutazione monetaria al 30/11/2023);
- l'importo complessivamente dovuto al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno è pari a euro 7000,45 comprensivi di sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Preso atto che, con D.G.R n. 684 del 29/11/2024 avente ad oggetto “*Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 - per iscrizione delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*” - sono stati istituiti i capitoli di spesa cui imputare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari ad euro 7000,45 e così meglio dettagliato:

- € 6.514,82 sul capitolo U9150102801 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente euro (sorte capitale + interessi legali);
- € 485,63 sul capitolo U9150102802 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente (rivalutazione monetaria al 30/11/2023).

Dato atto che:

- questa Amministrazione regionale, al fine di ottemperare alla sentenza n. 861/2024 e per le motivazioni espressamente indicate in narrativa, con Decreto Dirigenziale n.18006 dell'11/12/2024, ha impegnato in favore del ricorrente, la somma pari ad euro 7000,45 comprensiva di sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria giusta le schede di impegno n. 6634/2024 (capitolo U9150102801) e n. 6635/2024 (capitolo U9150102802);
- con separato e successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, già impegnate con D.D. n. 240 del 13/01/2025.

Preso atto:

- della sentenza n. 861/2024 – emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 1355/2022 – con cui il Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro, nell'accogliere il ricorso di controparte:
 - ha condannato la Regione Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.073,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
 - ha condannato la Regione Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
 - ha compensato le spese di lite tra il ricorrente, il Centro per l'Impiego di Cosenza e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Catanzaro;

- della nota prot. n. 733730 del 22/11/2024 con cui, limitatamente alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, è stata richiesta all'Avvocatura regionale la sussistenza di accantonamenti di risorse finanziarie, a valere sul fondo oneri da contenziosi, sufficienti a liquidare la sorte capitale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo
- della nota prot. n. 736600 del 25/11/2024 con cui l'Avvocatura regionale ha rappresentato che per la copertura del contenzioso di cui trattasi, vi erano accantonamenti disponibili sul fondo oneri da contenziosi autorizzandone, contestualmente, l'utilizzo per un importo complessivo pari ad euro 7000,45;
- della nota prot. n. 740498 del 26/11/2024 con cui veniva formulata, al Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria, specifica richiesta di variazione di bilancio finalizzata all'utilizzo delle somme accantonate sul fondo contenzioso per come autorizzato dal Settore Avvocatura con la menzionata nota prot. n. 736600 del 25/11/2024;
- della D.G.R. n. 684 del 29/11/2024, con cui, sono stati istituiti, in sede di variazione di bilancio, i capitoli spesa cui imputare le somme dovute a titolo di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo complessivo pari ad euro 7000,45 per sopra dettagliato;
- della nota prot. n. 785472 del 16/12/2024 con cui gli avvocati di controparte, hanno trasmesso notula spese proforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
- del D.D. n. 18006 dell'11/12/2024, con cui è stata impegnata, in favore del ricorrente, la somma pari ad euro 7000,45 comprensiva di sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria giusta le schede di impegno n. 6634/2024 (capitolo U9150102801) e n. 6635/2024 (capitolo U9150102802);
- del D.D. n. 240 del 13/01/2025 con cui sono state impegnate le somme dovute a titolo di spese legali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Considerato che:

- in base ai documenti nella disponibilità del competente Settore, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva pari ad euro 7000,45 che trova copertura sui capitoli di bilancio U9150102801 e U9150102802 dell'esercizio finanziario corrente, già impegnata con D.D. n. 18006 dell'11/12/2024 giusta le schede di impegno nn. 6634/2024 e 6635/2024.

Ritenuto, pertanto,

- di dover provvedere - in esecuzione della sentenza n. 861/2024, R.G. n. 1355/2022 - limitatamente a quanto statuito in ordine al risarcimento del danno da perdita di chance - alla liquidazione, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 7000,45 e così meglio dettagliato:
 - € 6.514,82 sul capitolo U9150102801 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente euro (sorte capitale + interessi legali);
 - € 485,63 sul capitolo U9150102802 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente (rivalutazione monetaria al 30/11/2023);
- di dover liquidare, in favore del ricorrente, la somma complessiva pari ad euro 7000,45 che trova copertura finanziaria sui capitoli di bilancio U9150102801 e U9150102802 dell'esercizio finanziario corrente giusta le schede di liquidazione n. 230/2025 e 231/2025.

Vista la scheda di liquidazione n. 230/2025 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

Vista la scheda di liquidazione n. 231/2025 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Legge sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii*";
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione", modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità", con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la DGR n. 536 del 19/10/2024 - Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025 e la conseguente circolare prot. n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale.
- la DGR n. 29 del 06/02/2024 che approva il PIAO 2024 – 2026, rimodulato con D.G.R. n. 444/2024.
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 66 del 24/10/2024, con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro".
- il D.D.G. 15300 del 29.10.2024, avente ad oggetto: "D.G.R. 572 del 24/10/2024 Adempimenti Dipartimento Lavoro: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali"
- il D.D.G. 15354 del 30.10.2024, avente ad oggetto: DGR 572/2024-Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.. Ridefinizione del modello operativo del Dipartimento Lavoro".
- il D.D.G. 15412 del 31.10.2024, conseguente all'adozione del D.D.G. 15354 del 30/10/2024, contenente l'assegnazione delle Risorse Umane e Finanziarie ai Settori del Dipartimento Lavoro;
- il D.D.G. n.16935 del 27/11/2024 avente ad oggetto "*DDG n.15412 del 31ottobre 2024–modifiche e di integrazioni all'assegnazione risorse umane e finanziarie ai Settori del Dipartimento Lavoro*";
- la disposizione di servizio, nota prot. n. 697966 del 07/11/2024, con cui è stata assegnata, alla Dott.ssa Roberta Aprigliano, tra gli altri, la gestione del contenzioso per il Settore 6 "*Coordinamento dei Centri per l'Impiego*".

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la L.R. n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la L.R. n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;

- la D.G.R. n.766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la D.G.R. n.767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt.11 e 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118).

Attestato che è stata riscontrata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, la necessaria copertura finanziaria sui capitoli U9150102801 e U9150102802 del Bilancio Regionale dell'anno corrente, nonché la corretta imputazione della spesa per complessivi 7000,45 euro.

Riscontrata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, giusta la nota prot. n. 697966 del 07/11/2024, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:

PROVVEDERE in esecuzione della sentenza n. 861/2024, R.G. n. 1355/2022 - limitatamente a quanto statuito in ordine al risarcimento del danno da perdita di chance - alla liquidazione, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo pari ad euro 7000,45 e così meglio dettagliato:

- € 6.514,82 sul capitolo U9150102801 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente euro (sorte capitale + interessi legali) - scheda di liquidazione n. 230/2025
- € 485,63 sul capitolo U9150102802 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente (rivalutazione monetaria al 30/11/2023) scheda di liquidazione n. 231/2025.

LIQUIDARE in favore del ricorrente, la somma complessiva pari ad euro 7000,45 che trova copertura finanziaria sui capitoli di bilancio U9150102801 e U9150102802 dell'esercizio finanziario corrente ai sensi del combinato disposto dei commi 7 ed 8 dell'art. 43 della L.R. 4 febbraio 2002 n. 8 e per come indicato nelle allegate schede di liquidazione nn. 230/2025 e 231/2025.

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

NOTIFICARE il presente atto agli interessati.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi l'autorità giurisdizionale competente entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Roberta Aprigliano

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SERGIO NICOLA TASSONE

(con firma digitale)